

COMUNE DI FRAZZANO'

PROVINCIA DI MESSINA

N. 41 Reg.

del 21/12/2015

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proroga della convenzione tra i Comuni di Frazzanò ed Alcara li Fusi per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

L'anno **duemilaquindici** il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore **19,30 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I° dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in **sessione urgente**, prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. N.5400 del 16/12/2015, risultano all'appello nominale:

| Consiglieri comunali | presenti | Consiglieri comunali | Presenti |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. MUGLIA Rosalia Linda | SI | 7.LIIRO' PELUSO Carmelo | SI |
| 2. FRAGALE Lorenzo | NO(Giust.) | 8.MIRACOLA Lorenzo | SI |
| 3. GIUFFRE' Grazia | NO(Giust.) | 9.CANGEMI Lorenzo | SI |
| 4. FRAGALE Marisa | SI | 10.CAMMARERI Giuseppina | NO(Giustificata) |
| 5. CASTROVINCI Marzia | SI | 11.PIRROTTI Concettina | SI |
| 6. LO SARDO Antonino | SI | 12 DI PANE MASI Antonino | SI |

| | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| ASSEGNATI 12 | IN CARICA 12 | PRESENTI 09 | ASSENTI 3 |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R.06/03/1986,n.9 il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza la Dott.ssa Rosalia Linda Muglia.**

Partecipano il Consigliere Comunale Sig.Cangemi Lorenzo Facente le Funzioni di Segretario Comunale ed il Sindaco Dott.Ing.Gino Di Pane .

Ai sensi dell'art.184,ultimo comma dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:Lo Sardo Antonino – Miracola Lorenzo e Pirrotti Concettina.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FRAZZANO' ED ALCARA LI FUSI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

VISTI:

· l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000, recante la disciplina della nomina del Segretario Comunale;
· il combinato disposto degli articoli 30 e 98 comma 3 D. Lgs. 267/2000, in merito, rispettivamente, alla facoltà, in capo ai comuni, di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e di servizi ed alla facoltà, in capo ai comuni, di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, con l'onere di comunicare l'avvenuta costituzione alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

· l'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, con particolare riferimento all'articolo 10 in materia di convenzioni di segreteria, ai sensi del quale:

- i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria (comma 1);

- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie (comma 2);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 del 15.07.1999 (come modificata e integrata successivamente ai sensi delle deliberazioni 135/2000, 164/2000, nonché in forza altresì delle deliberazioni 113/2001, 270/2001, 181/2002, 17/2003, 278/2003), in ordine alla procedura di nomina del Segretario;

RICHIAMATA la delibera consiliare del comune di Frazzanò n.7 del 23.04.2015 e la delibera del Comune di Alcara Li Fusi n. 11 del 28.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Frazzanò ed il Comune di Alcara Li Fusi per il servizio associato di segreteria comunale mediante l'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le seguenti percentuali: Frazzanò 33,3% ed Alcara Li Fusi 66,6%;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 1.07.2015 tra i Sindaci dei Comuni di Frazzanò ed Alcara Li Fusi (rep. N. 1/2015);

VISTO il Decreto prefettizio n.523 /2015, con il quale il Prefetto di Palermo prende atto della citata convenzione tra i Comuni di Frazzanò ed Alcara Li Fusi, ed assegna a detta sede il segretario comunale Dott.Lenzo Agostina Monia iscritta all'albo della sezione Sicilia in fascia C;

PRESO ATTO che il Sindaco di Frazzanò, comune capofila della convenzione in parola, ha nominato la Dott. Lenzo Agostina Monia titolare della convenzione di segreteria dal 1 luglio 2015 con determina n.11/2015;

CONSIDERATO che la citata convenzione, all'art. 10 dispone che: *“La presente Convenzione prima della scadenza potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo o per un periodo da concordare”*.

CONSIDERATO che, pertanto la convenzione originaria è valida fino al 31.12.2015, ed in merito alla prosecuzione della stessa vi è stata una e concorde intenzione da parte dei Sindaci dei comuni contraenti di prorogare la stessa agli stessi patti e condizioni fino al 31 dicembre 2016;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto l'OELL Sicilia

VISTO il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

VISTO i pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prorogare la convenzione per il servizio associato di segreteria comunale fra i Comuni di Frazzanò ed Alcara Li Fusi stipulata in data 1 luglio 2015 rep. 1/2015, agli stessi patti e condizioni fino al 31 dicembre 2016;
- 3) Di avvalersi, per l'esercizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, dell'opera professionale di un unico Segretario, nella persona della Dott. Lenzo Agostina Monia, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di Regolamento, o di provvedimento dei Sindaci dei Comuni associati od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione, munita degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio e di esecutività, alla Prefettura – UTG di Palermo– Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia, per i provvedimenti di competenza.
- 5) di Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs.vo 267/2000 (T.U..E.L.).

Il proponente

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio Mileti

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

Il Presidente del Consiglio passa al terzo punto all'ordine del giorno: "Proroga della convenzione tra i Comuni di Frazzanò ed Alcara Li Fusi per l'esercizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale";

Il Segretario Comunale, stante l'art.28 dello Statuto Comunale si allontana dall'aula.

Viene nominato Segretario facente funzioni il Consigliere Comunale sig. Cangemi Lorenzo

Il Presidente dà lettura della proposta ed apre la discussione.

Non essendoci interventi sul punto, il Presidente invita il consiglio a votare, per alzata di mano, in merito alla proposta;

Presenti: 09 Assenti: 03

Eseguita la votazione, per alzata di mano, dai n.9 consiglieri presenti e votanti, **la proposta viene approvata con voti unanimi ;**

Stante l'urgenza si pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto:

Eseguita la votazione, per alzata di mano, dai n. consiglieri presenti e votanti, **la proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli ;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di cui in oggetto;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90 così come recepita ed integrata dalla legge regionale n.48/1991 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

VISTO l'O. A. EE. LL .vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO delle eseguite votazioni;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo

COMUNE DI FRAZZANO'
Provincia di MESSINA

PARERI

ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge regionale n.30 del 23/12/2000
e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'Area Amministrativa – Uff. Segreteria

OGGETTO: Proroga della convenzione tra i Comuni di Frazzanò ed Alcara Li Fusi per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 16/12/2015

Il Responsabile Area Amm.va
Dr. Antonio Mileti


UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **Favorevole**
Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria ai seguenti interventi:

| INTERVENTO N° _____ | INTERVENTO N° _____ | INTERVENTO N° _____ | INTERVENTO N° _____ |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap. __ Comp./Res. __ |
| Imp. N° _____ / _____ |

Li, 16/12/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr. Antonio Mileti



COMUNE DI FRAZZANO'

(Provincia di Messina)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N° 028/2015

OGGETTO: *Parere del Revisore, in ordine alla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE, N° 182 del 16/12/2015 presentata dal Sindaco Dott. Ing. Gino Di Pane, avente ad oggetto:*

" Proroga della convenzione tra i Comuni di Frazzano ed Alcara Li Fusi per l' esercizio in forma associata dell' ufficio del Segretario Comunale "

Il sottoscritto **Rag. Mario Sciacca**, nominato **Revisore dei Conti** di questo Ente con **Delibera Consiliare N° 13** adottata nella seduta del **13/08/2014**, resa immediatamente eseguibile,

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione di C.C. n. 182 del 16/12/2015, corredata dai prescritti pareri favorevoli dal Responsabile dell' Area Amministrativa e Servizio Finanziario **Dr. Antonio Miletì**, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi in data 16/12/2015, dopo aver effettuato le relative verifiche procede a rendere il prescritto parere;

VERIFICATO

e **condiviso** quando riportato nella proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente richiamata e che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere,

VISTI

- Lo Statuto Comunale, l' Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia integrato con la L.R. 48/1991, il D. Lgs N. 267/2000, la specifica normativa di settore.

- L'allegato schema di convenzione, costituito da **n.12 (dodici) articoli**, facente parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi del comma, lettera b) dell' art. 239 TUEL 267/2000 e s.m. e i. come modificato dalla legge 213 del 07/12/2012 in ordine alla proposta di deliberazione presentata dal SINDACO Dott. Ing. Gino Di Pane avente ad oggetto:

" Proroga della convenzione tra i Comuni di Frazzano ed Alcara Li Fusi per l' esercizio in forma associata dell' ufficio del Segretario Comunale "

al fine di consentire un notevole risparmio sulla spesa che ogni singolo Comune dovrebbe sostenere in caso di Segretario a tempo pieno.

Frazzano li, 18/12/2015


IL REVISORE DEI CONTI
(Rag. Mario Sciacca)

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI FRAZZANO' ED ALCARA LI FUSI PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici il giornodel mese dipresso la sede del Comune di FRAZZANO' (ME), sono intervenuti i Sigg.:

- 1) Gino Di Pane nato a Frazzanò il 26.12.1975 il quale interviene nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Frazzanò (Me) C.F.: 00420090839
- 2) Nicola Vaneria nato a S.Agata di Militello il 18.11.1974, il quale interviene nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcara Li Fusi(ME) C.F.: 00144310836

PREMESSO:

Che l'art. 30 del D.L.vo 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali siano stabilite i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che l'art. 98, comma 3 del D.L.vo 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio del Segretario Comunale;

Che i Comuni di Frazzanò e Alcara Li Fusi, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;

Che l'Amministrazione Comunale di Frazzanò con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, allegata, e l'Amministrazione comunale di Alcara Li Fusi con delibera di C.C n. 11 del 28.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, allegata, hanno approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n°267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n°465 de 04/12/1997;

Che l'Amministrazione Comunale di Frazzanò con delibera di Consiglio Comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, allegata, e l'Amministrazione comunale di Alcara Li Fusi con delibera di C.C n....., esecutiva ai sensi di legge, allegata, hanno approvato la proroga della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n°267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n°465 de 04/12/1997;

Che la popolazione residente del Comune di Frazzanò al 31.12.2014 risulta essere di n° 728 abitanti;

Che la popolazione residente del Comune di Alcara Li Fusi al 31.12.2014 risulta essere n° 2007 abitanti;

Che il Comune di Frazzanò rientra nella IV classe di segreteria;

Che il Comune di Alcara Li Fusi rientra nella IV classe di segreteria;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, previa approvazione di quanto sopra esposto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di Frazzanò e Alcara Li Fusi – Provincia di Messina – Regione Siciliana, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere, in via temporanea, in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Frazzanò assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco pro-tempore del Comune di Frazzanò spetta il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale titolare ex art. 17 commi 70 e 71 della Legge 15/5/1997, n°127 e successive modifiche ed integrazioni; si osserveranno, in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n°150/1999, n°164/2000, n°17/2003 e n°278/2003 dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, nonché quelle previste dall'art. 99 del D.L.vo 267/2000.

Resta, comunque, ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione anche dal Sindaco del Comune di Alcara Li Fusi. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo della convenzione.

ART. 4
MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni di Frazzanò e Alcara Li Fusi, prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. In sede di prima applicazione, le parti convengono che sia nominato Segretario Comunale della sede convenzionata il Segretario Comunale attualmente titolare del Comune di Frazzanò.

Il servizio inerente l'ufficio del Segretario Comunale viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria e comunque, al fine di garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'attività.

ART. 5
ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Ordinariamente, il numero complessivo delle ore di lavoro settimanale per ciascuna Amministrazione è così suddiviso:

- Comune di Alcara Li Fusi: complessive ore 24;
- Comune di Frazzanò : complessive ore 12;

La partecipazione del Segretario Comunale alle riunioni degli Organi collegiali di ciascuno dei due Comuni viene resa, di norma, nei giorni di presenza in servizio presso quel Comune. Può, tuttavia, essere concordata dall'Amministrazione con il Segretario Comunale medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti ed alle relative scadenze dei termini fissati dalla legge o da regolamenti, che determinano automaticamente l'eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

ART. 6

ASSETTO DELLE COMPETENZE

Il Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune associato, è competente per le attività attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa, del C.C.N.L. dei Segretari e delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – U.T.G. di Palermo – Sezione Regionale della Sicilia.

In particolare, a titolo esemplificativo, è competente per:

- ferie, permessi e congedi, aspettative;
- assenza per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;
- partecipazioni a corsi, seminari, convegni, masters, stages;
- autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Sono invece, ricondotti alla competenza di ciascun Comune:

- autorizzazione alle missioni di esclusivo interesse, rimborso spese viaggio (per recarsi da un Comune all'altro);
- diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, calcolati tenendo conto della retribuzione aggiuntiva del 25% prevista per la sede convenzionata;
- eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/2001, nei limiti indicati dal Contratto decentrato Integrativo del 22/12/2003, (se non concordata con altro Comune);
- eventuale responsabilità di posizione per incarichi di Responsabile di P.O.;
- eventuale erogazione dell'indennità di risultato, nella misura, di volta in volta determinata fino al 10% del monte salari, calcolato tenendo conto della retribuzione aggiuntiva prevista per le sedi convenzionate;

ART. 7

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO

Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare, oneri riflessi inclusi, avuto riguardo all'attuale articolazione settimanale dell'orario di lavoro, è ripartito nella misura del 66,6% a carico del Comune di Alcara Li Fusi e del 33,3% a carico del comune di Frazzanò. Fatti salvi eventuali miglioramenti economici previsti dal CCNL, con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare della sede convenzionata è pari al 25% del trattamento economico annuo in godimento.

Al Segretario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi. Detto rimborso pari ad un quinto del costo della benzina verde viene riconosciuto per gli spostamenti nell'arco di una stessa giornata, conteggiando i Km dalla sede dei comuni costituiti in convenzione.

Il trattamento aggiuntivo di cui al comma 2 decorre dalla data di assegnazione del Segretario Comunale alla sede convenzionata, da parte del datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge (*Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – U.T.G. di Palermo*).

ART. 8

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI

Il Comune di Frazzanò, Capo convenzione, funge anche da sostituto d'imposta e, pertanto, provvede mensilmente a corrispondere tutti gli emolumenti spettanti al Segretario Comunale, compreso, a titolo di anticipazione, il 66,6% posto a carico del Comune di Alcara Li Fusi, con esclusione delle spese di viaggio che vengono corrisposte direttamente dal Comune convenzionato, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.

Il Comune di Alcara Li Fusi provvede bimestralmente al rimborso in favore del comune di Frazzanò delle somme poste a suo carico, sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Area Contabile del Comune incaricato delle anticipazioni.

Non sono soggetti a ripartizione e restano a carico di ciascun Comune il rimborso delle spese di viaggio, i diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/2001 nei limiti indicati dal Contratto decentrato Integrativo (se non concordata con l'altro Comune) ed ogni altro compenso di esclusiva pertinenza.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Alcara Li Fusi saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della L. 11.07.1980 n. 312.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituiti da incontri periodici da tenersi almeno una volta l'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 10

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida fino al 31.12.2016.

Essa ha, comunque, carattere temporaneo e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale;
- scioglimento consensuale sia per mutuo consenso degli Enti convenzionati, sia per volontà di un solo Comune;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno 30 giorni (trenta giorni).

La presente convenzione, prima della scadenza, potrà essere rinnovata con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

ART. 11

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV[^] ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazioni dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 12

NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla disciplina in materia vigente nella Regione Siciliana ed alle norme di legge e regolamenti dello stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva ed agli atti di indirizzo emanati dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una volta conseguita l'esecutività, sarà sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni ed inviata, a cura del Comune capo convenzione, al datore di lavoro istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge, per i consequenziali provvedimenti.

La stessa entra in vigore dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale, da comunicare tempestivamente da parte del Sindaco del Comune Capo convenzione al datore di lavoro istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di Frazzanò Ing. Gino Di Pane _____

Il Sindaco di Alcara Li Fusi Dott. Nicola Vaneria _____

SINDACO
8

COMUNE DI FRAZZANO
PROVINCIA DI MESSINA
16/12/2015
Prot. N. 5201 Cat. I



COMUNE DI ALCARA LI FUSI

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. 9239 del 16/12/2015

AL SINDACO DEL COMUNE DI FRAZZANO
SEDE

OGGETTO : Richiesta proroga scadenza della convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art 30 e 98 TUEL
PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che la convenzione la citata convenzione, all'art. 10 dispone che: *"La presente Convenzione prima della scadenza potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo o per un periodo da concordare"*.
- CONSIDERATO che, pertanto la convenzione originaria è valida fino al 31.12.2015, ed in merito alla prosecuzione della stessa vi è l'intenzione di prorogare la stessa agli stessi patti e condizioni fino al 31 dicembre 2016
 - Che interpellata la Dott.ssa Lenzo Agostina Monia, titolare della convenzione di segreteria del Comune di Frazzan- Alcara Li Fusi, ha dato la sua disponibilità a svolgere il servizio in convenzione Tutto quanto sopra premesso

Chiede

Che il Comune di Frazzanò autorizzi la proroga della scadenza della convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma convenzionata ex art 30 e 98 TUEL alle stesse condizioni e patti della convenzione firmata in data 1.07.2015.

Si resta in attesa di un cortese riscontro alla presente, al fine di predisporre gli atti consequenziali e connessi, e si porgono cordiali saluti.

Il Sindaco
Dott. Vaneria Nicola






Comune di Frazzanò

Provincia di Messina

Via Umberto I°, 24 tel. 0941/959165 fax 0941/959301

Sito: www.comunefrazzano.it email: sindaco.dipane@comunefrazzano.it

Ufficio del Sindaco



Al Sig. Sindaco del Comune di Alcara Li Fusi
SEDE

OGGETTO : RISCONTRO Richiesta proroga scadenza della convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art 30 e 98 TUEL

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che la convenzione la citata convenzione, all'art. 10 dispone che: *"La presente Convenzione prima della scadenza potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo o per un periodo da concordare"*.
- CONSIDERATO che, pertanto la convenzione originaria è valida fino al 31.12.2015, ed in merito alla prosecuzione della stessa vi è l'intenzione di prorogare la stessa agli stessi patti e condizioni fino al 31 dicembre 2016
 - Che interpellata la Dott.ssa Lenzo Agostina Monia, titolare della convenzione di segreteria del Comune di Frazzan- Alcara Li Fusi, ha dato la sua disponibilità a svolgere il servizio in convenzione Tutto quanto sopra premesso

COMUNICA

Che il Comune di Frazzanò autorizza la proroga della scadenza della convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma convenzionata ex art 30 e 98 TUEL alle stesse condizioni e patti della convenzione firmata in data 1.07.2015 fino al 31.12.2016

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane



IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Rosalia Linda Muglia

Il Consigliere Anziano

F.to Lorenzo Cangemi

Il Segretario Facente Funzioni

F.to Lorenzo Cangemi

| X! La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.

Frazzanò,li

Il Segretario Comunale:F.to Dott. ssa A. Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

22/12/2015 Al

Reg.N.

Frazzanò, _____

Il Responsabile

F.to C.Parrinelli

Il Segretario Comunale

F.to Dott.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/12/2015 in quanto:

| X | Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 21/12/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

La presente deliberazione, in data _____, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ragioneria ; - Tecnico ; - Economato; - Anagrafe ; - Serv.Soc.
 - Segreteria; - VV.UU. ; - Biblioteca; - Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI FRAZZANÒ

PROVINCIA DI MESSINA

P. C. C. all'originale
amministrativo

Frazzanò 21/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

